



PROVINCIA DI PRATO

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA***

Indice

Capitolo I Ambito di applicazione

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Presupposto del canone
- Art. 3 – Definizioni oggettive e ambito territoriale
- Art. 4 – Zone del territorio provinciale
- Art. 5 – Tipologia delle occupazioni
- Art. 6 – Durata delle autorizzazioni e concessioni

Capitolo II Procedure per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di occupazione

- Art. 7 – Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 8 – Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti pubblicitari
- Art. 9 – Istruttoria della domanda
- Art. 10 – Deposito cauzionale
- Art. 11 – Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 12 – Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 13 – Principali obblighi del concessionario del titolare dell'autorizzazione
- Art. 14 – Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni
- Art. 15 – Subentro nelle concessioni e autorizzazioni
- Art. 16 – Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni
- Art. 17 – Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione
- Art. 18 – Rimozione d'urgenza

Capitolo III Occupazioni di spazi ed aree pubbliche con installazione di impianti/mezzi pubblicitari

- Art. 19 – Pubblicità sulle strade
- Art. 20 – Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 21 - Dimensioni
- Art. 22 – Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari
- Art. 23 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza
- Art. 24 – Vincoli storici e artistici
- Art. 25 – Vincoli Paesaggistici e ambientali
- Art. 26 – Stazioni di rifornimento carburante
- Art. 27 – Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi
- Art. 28 – Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali

- Art. 29 – Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili
- Art. 30 – Segnali turistici e di territorio considerati pubblicitari
- Art. 31 – Pubblicità temporanea striscioni, locandine e standardi

Capitolo IV Disciplina del canone

- Art. 32 – Soggetto tenuto al pagamento del canone
- Art. 33 – Categorie delle località
- Art. 34 – Occupazioni permanenti
- Art. 35 - Occupazioni con passi carrabili
- Art. 36 - Occupazioni con autovetture
- Art. 37 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi
- Art. 38 – Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- Art. 39 – Occupazioni permanenti con condutture e cavi
- Art. 40 – Occupazioni temporanee con condutture, cavi, impianti, ecc.
- Art. 41 – Occupazioni temporanee riduzioni
- Art. 42 – Distributori di carburante
- Art. 43 – Distributori di tabacchi
- Art. 44 - Esclusioni
- Art. 45 - Esenzioni
- Art. 46 – Agevolazioni speciali
- Art. 47– Criteri determinativi della tariffa del Canone patrimoniale
- Art. 48 - Criteri determinativi per l'occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
- Art. 49 – Tariffe standard

Capitolo V Versamento, accertamento, indennità, sanzione, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

- Art. 50 – Modalità e termini di versamento
- Art. 51 – Accertamento
- Art. 52 – Sanzioni e indennità
- Art. 53 – Riscossione coattiva
- Art. 54 – Interessi
- Art. 55 – Rimborsi
- Art. 56 – Contenzioso
- Art. 57 – Disposizioni transitorie e finali

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che temporanee (e le esposizioni pubblicitarie) sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Prato, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate le modalità e per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. E' parte integrante del presente regolamento l' allegato A avente ad oggetto "Classificazione delle strade".
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell'ente Provincia esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819, secondo quanto disposto dal comma 820 della medesima legge.

Articolo 3

Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima.

b) per **“occupazione”** si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.

2. Per i tratti di strada provinciale all'esterno dei centri abitati il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza della Provincia.

3. Per i tratti di strada provinciale all'interno dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia.

4. Secondo quanto previsto dal comma 818 art. 1 L. 160/2019, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7 e art. 4 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Toscana e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.

6. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art.3, del Codice della Strada, e dall'art.5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.

Articolo 4

Zone del territorio provinciale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio provinciale, per la compiuta determinazione del **Canone**, è suddiviso nelle categorie come da allegato "A" al presente regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente determinato annualmente con il piano tariffario.

2. Ai fini della determinazione del **Canone** si deve tenere conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico, nonché dell'utilità per l'occupante dell'utilizzazione delle zone pubbliche.

Articolo 5

Tipologia delle occupazioni

1. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

2. Sono **temporanee** ovvero **giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.

3. Sono parimenti occupazioni **temporanee** quelle **occasionali**, quali:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;

- b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
- e) Le occupazioni per traslochi.

4. Sono occupazioni **abusive**, quelle:

- a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione provinciale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità competente la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

5. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, email). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

6. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento,

sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

Articolo 6

Durata delle autorizzazioni e concessioni.

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari la durata è di 3 anni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.

3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.

4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.

5. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all'art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità di cui agli artt. 7,8,9, 11 del presente regolamento.

CAPITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 7

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati.

Per i tratti di strada provinciale all'interno dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la Provincia rilascia il nulla osta.

2. Previa identificazione del richiedente, la domanda va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, nei tempi e nei modi previsti dal co.6 del presente articolo 7. La domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione e deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) documentazione o, in caso di pagamento con modalità virtuali, comunicazione degli estremi relativi all'assolvimento dell'imposta di bollo;

b) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ed in particolare la denominazione o area cui si riferisce, con la esatta ubicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;

d) la misura (espressa in metri quadrati) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;

e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, intendendosi i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;

f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

g) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.

h) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;

i) attestazione di versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti;

l) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.

3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto).

4. I documenti tecnici vanno consegnati anche su supporto informatico.
5. documentazione o, in caso di pagamento con modalità virtuali, comunicazione degli estremi relativi all'assolvimento dell'imposta di bollo da applicare sull'atto che verrà rilasciato.
6. le domande di occupazione vanno presentate 60 gg. prima dell'occupazione.
7. La domanda ed i relativi documenti vanno presentati come definiti dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti Uffici provinciali e presenti sul sito web della Provincia di Prato. Possono essere presentati presso l'ufficio protocollo della Provincia di Prato oppure possono essere presentati in formato digitale e inoltrati all'indirizzo di posta certificata della Provincia di Prato.

Articolo 8

Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari

1. La domanda di autorizzazione riguardante l'installazione di uno o più impianti/mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale deve contenere:
 - a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), l'indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l'installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 - preinsegna mt. 1,25x0,25 – insegna di esercizio o altro da specificare), con la progressiva chilometrica, il lato, la località ed il Comune;
 - b) l'attestazione di cui all'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
 - c) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
 - d) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario;
 - e) planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante ubicazione e distanza dell'impianto pubblicitario da autorizzare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell'art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell'impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo -e la rispettiva rappresentazione grafica- deve essere effettuato su entrambi i lati stradali. Dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere ridotta ai 30 metri prima e dopo il punto di installazione, mentre per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 100 metri prima e dopo il punto di installazione, ponendo particolare attenzione alla distanza dai punti di tangenza delle curve;
 - f) sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate;
 - g) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
 - h) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992;

i) laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all'asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) non è necessaria. Laddove invece l'insegna di esercizio, pur parallela all'asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell'impianto dalla carreggiata;

j) visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;

k) per le sole installazioni parallele all'asse stradale: verifica della distanza minima di ribaltamento prevista dalla legge;

l) estratto della carta dei vincoli ricadenti nell'area di intervento con eventuale e/o eventuale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.

2. Per il rinnovo delle autorizzazioni, che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, previa identificazione del richiedente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) estremi del codice fiscale/partita iva;
- 2) documentazione o in caso di pagamento con modalità virtuali comunicazione degli estremi relativi all'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- 3) autocertificazione redatta ai sensi di legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare, è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- 4) fotografia dello stato di fatto dell'installazione per la quale si richiede il rinnovo;
- 5) bozzetto del nuovo messaggio (*solo per cambio immagine*);

La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Provincia.

3. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee successive alla prima –in assenza di variazioni- la documentazione che soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l'originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente:

- a) documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- c) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, dei diritti di istruttoria;
- d) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
- e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992.

4. Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.

5. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio del Settore competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la

fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui precedente art.7.

Articolo 9

Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente in ragione della domanda ricevuta, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio competente formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altri enti pubblici. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento dei diritti d'istruttoria da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri stabiliti nell'Atto del Presidente della Provincia di Prato da approvarsi annualmente.

Articolo 10

Cauzione

1. Per le autorizzazioni o concessioni relative all'occupazione del soprassuolo e del sottosuolo la Provincia può richiedere la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia dell'esecuzione lavori secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada vigente.

2. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.

3. Per le sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di

velocità, ecc.), da realizzare da parte di Amministrazioni Comunali, queste ultime sono esentate dall'obbligo di prestare garanzie.

4. Per lo svincolo della cauzione l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

Articolo 11

Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Dirigente rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente;

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo, ai soli fini del presente regolamento - non sostituisce il titolo abilitativo, gli atti di assenso, le concessioni e autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico ecc.), che devono essere acquisiti a cura del richiedente, prima di eseguire le opere e le installazioni- legittima l'occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

“ marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);

“ spese di sopralluogo, ove necessario;

“ deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto;

“ pagamento del Canone Unico dovuto;

3. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.

4. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione nel caso di la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti dell'ente per canoni (o imposte) relative all'occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Articolo 12

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:

a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;

b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;

c) l'ubicazione;

- d) i dati dell'intestatario;
- e) il numero della concessione o autorizzazione;
- f) la superficie dell'area da occupare;
- g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
- h) la durata;
- i) l'indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le permanenti e giornaliero per le temporanee e le regole per il suo versamento a seconda della tipologia di occupazione.

2. Nei tratti interni ai centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Provincia con l'obbligo del Comune di comunicare tempestivamente e comunque entro 30 gg. dal termine dell'istruttoria la concedibilità della domanda di occupazione. In tal caso la Provincia provvede alla comunicazione al richiedente delle somme da versare a titolo di Canone per l'occupazione all'ente Provincia, secondo i piani tariffari vigenti. All'avvenuto versamento, l'ente Provincia comunica nei successivi gg 15 la regolarità del versamento del Canone spettante alla Provincia al Comune affinché lo stesso rilasci il provvedimento richiesto.

3. Il rilascio della concessione provinciale all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività o per l'uso delle cose concesse.

4. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Articolo 13

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Provinciale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fidejussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.

5. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate annualmente con Atto del Presidente della Provincia di Prato qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

Articolo 14

Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni

1. In caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello, l'interessato dovrà presentare apposita istanza in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, nuovo bozzetto, e da copia della sezione trasversale di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art.8 del presente regolamento.

Articolo 15

Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 90 giorni lavorativi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata, in mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.

3. Il procedimento di subentro si sostanzia, per il subentrante nella seguente modalità:

a) comunicare alla Provincia, con le stesse modalità di presentazione di nuova domanda di cui all'art. 7 del presente regolamento. In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato/concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del canone di

occupazione suolo pubblico senza alcun diritto di rimborso, salvo che non si sia verificato il subentro di fatto.

b) ad informare il subentrante della esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare alla Provincia o all'Ufficio comunale nei casi previsti, nuova domanda di concessione.

4. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.

5. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro. In difetto la concessione è considerata estinta e l'eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.

6. Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, così come nel caso di costituzione di condominio o di semplice modifica di denominazione o ragione sociale della Società, il subentro avrà luogo in forma semplificata con apposita istanza in bollo da parte dell'interessato e conseguente trasmissione di provvedimento di presa d'atto di mutamento del soggetto titolare della concessione.

7. Salvo l'avvenuta affrancazione del Canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del co.2 del presente articolo.

Articolo 16

Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga dell'occupante debitamente motivata.

2. Almeno 30 giorni prima della scadenza di una concessione d'occupazione permanente e di 15 gg. dalla scadenza dell'occupazione temporanea, il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.

3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all'art. 7. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.

4. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all'art.8.

5. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

6. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto ma va applicata una riduzione percentuale commisurata per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

Articolo 17

Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso.

2. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca.

3. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:

a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.

b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti.

c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

4. Nei casi previsti dal co.3 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

5. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della L. n.160/2019, la Provincia procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

6. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 18

Rimozione di urgenza

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.

3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente settore diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

CAPITOLO III
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI
PUBBLICITARI

Articolo 19

Pubblicità sulle strade

1. La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal “Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Prato, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.
3. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione alla Provincia di Prato, in ambito extraurbano, è subordinata al rilascio di Autorizzazione da parte della Provincia.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strade in competenza della Provincia all’interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o su strade appartenenti ad Enti diversi ma visibili da strade in competenza della Provincia, è subordinata all’acquisizione di Nulla Osta Tecnico della Provincia.

Articolo 20

Definizione dei mezzi pubblicitari

1. **Insegna di esercizio** (art. 47, comma 1, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nella pertinenza accessoria, anche non esclusiva, della stessa. Fuori dai centri abitati, per ogni sede di attività, può essere installata una sola insegna di esercizio considerandosi ogni altra analoga installazione quale “insegna pubblicitaria” soggetta alla disciplina di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. L’insegna di esercizio può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Laddove l’insegna di esercizio, o insegna pubblicitaria, sia del tipo “a bandiera”, cioè fissata alla struttura di sostegno ad una sola delle estremità laterali, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere all’interno della proprietà privata, non sono perciò ammesse insegne di esercizio a bandiera sovrastanti carreggiata, marciapiede o banchina stradale.
2. **Preinsegna** (art. 47, comma 2, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale

utilizzabile su una o entrambe le facce, finalizzata all'indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

3. **Sorgente luminosa** (art. 47, comma 3, Reg. C.d.S.): qualsiasi corpo illuminante che diffondendo luce illumina aree, fabbricati o manufatti. Le sorgenti luminose di tipo indiretto dovranno essere installate in proprietà privata e la fonte di luce deve essere orientata verso la proprietà privata per evitare ogni rischio di abbagliamento.

4. **Cartello pubblicitario** (art. 47, comma 4, Reg. C.d.S.): manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, limitatamente alle installazioni in centro abitato, laddove sussista idonea illuminazione pubblica. La possibilità di installare un cartello pubblicitario luminoso sarà valutata dall'ufficio competente per ogni singolo caso.

5. **Striscione, locandina o stendardo** (art. 47, comma 5, Reg. C.d.S.): sono impianti privi di rigidità ed il loro posizionamento è ammesso esclusivamente per installazioni di carattere temporaneo (durata inferiore ad un anno). A seconda della tipologia e dell'iniziativa pubblicizzata si distinguono in:

-Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli;

-Locandine e stendardi: ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

6. **Targa "professionale"**: insegna di esercizio di dimensioni ridotte e superiori a cm. 30x40; di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici. Può essere luminosa esclusivamente per luce indiretta.

7. **Totem**: possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all'interno del recede in cui si svolge l'attività reclamizzata soltanto se opportunamente delimitato da recinzione, muretto o manufatto di altro genere. Sono assimilabili del tutto alle insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all'art. 48, comma 1, Reg. C.d.S.

Per il loro posizionamento, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 della altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

8. **Segno orizzontale reclamistico** (art. 47, comma 6, Reg. C.d.S.): non è consentita apposizione di segni orizzontali reclamistici sulla sede stradale e sulle sue pertinenze.

9. **Impianti pubblicitari di servizio** (art. 47, comma 7, ed art. 51, comma 8, Reg. C.d.S.): sono ammessi esclusivamente all'interno dei centri abitati e nel loro posizionamento occorre tenere conto dei divieti imposti dall'art. 51, comma 3 e delle distanze previste dall'art. 51, comma 4 del Reg. C.d.S. (nel rispetto dell'art. 23, comma 1, del C.d.S.).

10. **Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi**: lungo le strade provinciali o in vista di esse non è consentita la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi.

11. **Impianti pubblicitari a messaggio variabile**: sia fuori che dentro ai centri abitati non è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Articolo 21

Dimensioni

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di sei metri quadrati (6,00 mq.).
2. Le INSEGNE DI ESERCIZIO purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq.. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.
3. Le PREINSEGNE hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 x m. 0,25 (con freccia di direzione incorporata). E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre preinsegne, per le ulteriori preinsegne è necessario integrare un secondo palo (a cura e spese del nuovo richiedente) per la stabilità dell'impianto pubblicitario. Le autorizzazioni relative all'inserimento di nuove preinsegne nell'impianto originario hanno la scadenza dell'autorizzazione di quest'ultimo; per le successive installazioni viene presentata apposita domanda corredata da attestazione del versamento dei diritti di istruttoria, copia della autorizzazione originaria, da copia del nuovo bozzetto e dalla dichiarazione di stabilità riferita all'impianto nel suo complesso.
4. I CARTELLI PUBBLICITARI hanno dimensionamento libero fino ad una superficie massima di 6 mq.
5. Le dimensioni delle insegne, cartelli pubblicitari, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, sono soggette alle limitazioni dei regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del Codice della Strada.

Articolo 22

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare (es. rettangolare, quadrata...), che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Per ogni singola posizione deve essere installata una unica struttura di sostegno con unico pannello (monofacciale o bifacciale). Fanno eccezione gli impianti di preinsegne per i quali, ad una unica posizione, è consentito l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di

sei preinsegne per ogni senso di marcia nella modalità indicata al comma 3 del precedente articolo.

3. Per strutture complesse di cui all' art. 49, comma 3, Reg. C.d.S. oltre alla documentazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, dovrà essere allegata anche idonea documentazione attestante la regolarità alla normativa di settore.

Articolo 23

Ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Per quanto attiene l'ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e fasce di pertinenza si applicano le disposizioni di cui al Codice della Strada e contenute nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
2. Le distanze individuate dalla normativa si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
3. L'installazione di cartello pubblicitario bifacciale deve rispettare le distanze considerate per entrambe le direttrici di marcia della strada su cui viene apposto.
4. E' fatto divieto di installare qualsiasi impianto nella fascia di metri lineari 3,00 misurati dal limite della carreggiata.

Articolo 24

Vincoli storici ed artistici

1. Ai sensi del "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il Soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 25

Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi del "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nel Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dal soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dalla legge senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del sovrintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 26

Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di insegna d'esercizio delle stazioni di rifornimento carburante e stazioni di servizio, di un solo cartello pubblicitario di superficie massima pari a mq.4,00. Da tale superficie sono escluse le indicazioni riguardanti i servizi offerti dalla stazione stessa (es. self 24 ore, bar, ecc.).

2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del Codice della Strada.

Articolo 27

Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

1. Gli impianti pubblicitari apposti su veicoli che stazionino su aree, pubbliche o private, lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione alla Provincia di Prato, sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina del Regolamento del Codice della Strada.

Articolo 28

Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali

1. Sono soggetti alla disciplina di impianti pubblicitari i segnali definiti *“preinsegne”*.
2. I segnali di cui al comma 1 sono soggetti a pagamento di corrispettivo come successivamente definito nel presente Regolamento.
3. Sono esclusi da tale disciplina, e quindi considerati segnali stradali di direzione, i segnali installati da azienda che generi/attragga consistenti flussi veicolari, non compresa all'interno di una zona industriale, commerciale, artigianale. In tal caso il segnale può essere installato a discrezione dell'Ente purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficienza della restante segnaletica e sia conforme al Regolamento del Codice della Strada.

Articolo 29

Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

1. *“segnali che forniscono indicazioni di servizi utili”*, se riportanti logo e/o nome dell'attività, sono considerati segnali di servizio utile solo per il numero strettamente necessario all'identificazione del luogo dell'attività. Eventuali richieste in esubero alle indicazioni strettamente necessarie non sono autorizzabili. Alla Provincia compete anche la valutazione dell'utilità della presenza del segnale richiesto.
2. Detti segnali devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell'esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II. 1/a del Regolamento del Codice della Strada indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
3. I segnali di cui al comma 1 possono riportare logo e/o nome dell'attività privata purché la stessa sia collocata in ambito extraurbano. Qualora l'attività ricada all'interno del centro abitato non può esserne autorizzata l'installazione. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
4. E' a discrezione della Provincia la valutazione in merito all'opportunità dell'installazione qualora siano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica.

Articolo 30

Segnali turistici e di territorio considerati pubblicitari

1. I segnali turistici riportanti il logo o la denominazione di un'attività privata sono considerati cartelli pubblicitari; ai fini dell'applicazione del presente Regolamento rientrano nella categoria delle preinsegne e soggetti pertanto alla disciplina di detta categoria .

Articolo 31

Pubblicità temporanea striscioni, locandine e standardi

1. Nell'ambito della *"pubblicità temporanea"*, gli striscioni sono ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico; essi sono soggetti ad autorizzazione della Provincia che determina tra l'altro, la loro corretta ubicazione.

2. Le locandine e standardi sono ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Il periodo di esposizione è limitato al periodo di svolgimento dell'attività e/o iniziativa richiesta, oltre che alla settimana precedente e dalle ventiquattro ore successive alla stessa.

3. Le distanze del punto di installazione rispetto agli altri cartelli e mezzi pubblicitari previsti dal Regolamento del Codice della Strada si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani, fermo restando tutte le prescrizioni previste per la presentazione dell'istanza di cui al presente Regolamento.

CAPITOLO IV

DISCIPLINA DEL CANONE

Articolo 32

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Prato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 33

Categorie delle località

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, le strade, gli spazi e le aree pubbliche provinciali sono classificate, ai fini della graduazione del canone, in categorie.
2. Dette categorie sono individuate nel relativo elenco che si vuole parte integrante del presente regolamento come "*Allegato A*".
3. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica la tassazione più favorevole al contribuente.

Articolo 34

Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per cui l'occupazione che abbia inizio o termine

nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa non è suscettibile di frazionamento; così la cessazione del contribuente, nel corso dell'anno, dà diritto alla cancellazione del tributo a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il canone è commisurato, sulla base della tariffa deliberata, alla superficie effettivamente occupata e graduata a seconda della ubicazione della occupazione medesima così come prevista al *precedente articolo 33*.

3. Le riduzioni applicate per le specifiche tipologie di occupazione sono come di seguito determinate:

a) per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo escluse quelle di cui al *successivo articolo 38* la tariffa standard è ridotta di $\frac{1}{4}$;

b) per le occupazioni eccedenti la superficie di mille metri quadrati la superficie imponibile è ridotta del 90%;

d) per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende il canone è ridotta del 70%;

e) per le occupazioni, sino a 100 mq., realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie imponibile è ridotta del 50%;

f) per le occupazioni, per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie imponibile è ridotta del 75%.

Articolo 35

Occupazioni con passi carrabili

1. Agli effetti del canone sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili o pedonali costituiti generalmente da manufatti di listoni in pietra o altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; parimenti si considerano passi carrabili le coperture di fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di consentire ovvero di facilitare l'accesso alle stesse.

2. La tariffa ordinaria del canone è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo accertati dal Settore Polizia Provinciale, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affitto o da qualsiasi altro rapporto.

3. La tariffa ordinaria è ridotta al 25 per cento nel caso di accesso "a raso", qualora il proprietario richieda espressamente la riserva d'uso, ai soli fini dell'accesso, da indicarsi mediante apposizione

del segnale "Passo carrabile - divieto di sosta". Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né esercizio da parte del proprietario dell'accesso.

4. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, l'entità del canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del dieci per cento.

6. Il canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

7. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

8. L'affrancazione, che può essere esercitata in qualsiasi momento, consegue ad una richiesta espressa del contribuente e si sostanzia in un provvedimento di attestazione che segue le sorti dell'immobile.

9. E' comunque dovuto il pagamento del canone relativo all'anno di riferimento della richiesta di affrancazione.

10. I contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili hanno la facoltà di ottenerne l'abolizione con apposita domanda rivolta alla Provincia; sono a carico del richiedente le spese per la messa in pristino dell'assetto stradale.

11. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dall'ente impositore, con o senza consenso del proprietario dell'immobile servito, ovvero dallo stesso contribuente.

12. E' comunque dovuto il pagamento del canone relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione.

Articolo 36

Occupazioni con autovetture

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Provincia, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

3. La tassazione corrisponde alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni che devono essere operate, ciascuna autonomamente e, quindi, le superfici non possono essere cumulate.

4. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto od i posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, il canone va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupant

Articolo 37

Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

1. E' fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione o concessione, di eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali, pone in opera ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature, ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, è comunque soggetto al rispetto delle norme comportamentali e delle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal regolamento di esecuzione dello stesso e successive loro modificazioni ed integrazioni, oltre che delle leggi urbanistiche, del regolamento edilizio, di polizia e di igiene urbana.
3. E' fatto obbligo per il concessionario, qualora si verifichi la manomissione delle aree occupate, danni alla proprietà provinciale od a terzi, del perfetto ripristino delle aree medesime. Nel caso di esecuzione d'ufficio, le spese sostenute dalla Provincia di Prato dovranno essere rimborsate dall'occupante.

Articolo 38

Mestieri girovagli e mestieri artistici

1. I cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, saltimbanchi, declamatori e tutti coloro che esercitano mestieri girovagli non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività dalla amministrazione provinciale, senza aver ottenuto il permesso di occupazione dalla competente Autorità e fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza.
2. In nessun caso è consentita la occupazione di marciapiedi o di portici tale da impedire, con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.
3. La autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico di coloro che esercitano mestieri artistici quando la questa si dovesse prolungare per più di un'ora sullo stesso luogo.
4. Unica deroga è concessa a coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuoterne il prezzo. La sosta può prolungarsi fino a un massimo di una ora.
5. Tra un punto e l'altro di sosta devono intercorrere almeno cinquecento metri.

Articolo 39

Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.

1. Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (ad esempio
- 29

pozzetti di ispezione, camerette, cabine elettriche e telefoniche, ecc.), sono tassate in base al numero degli utenti che fruiscono del servizio in rete.

2. L'ente locale ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

3. Le modalità per avvalersi di detta facoltà saranno determinate dai Dirigenti dei settori interessati.

Articolo 40

Occupazioni temporanee con condutture, cavi, impianti, ecc.

1. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupata.

Articolo 41

Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste al precedente articolo 30 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. Il canone si applica in base alle ore di occupazione che sono calcolate nella misura di un ventiquattresimo della tariffa ordinaria.

3. Le variazioni percentuali applicate per le specifiche tipologie di occupazione temporanea sono come di seguito determinate :

a) per le occupazioni di durata superiore a quattordici giorni la tariffa è ridotta del 50%;

b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta di 1/3;

c) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con condutture, cavi e impianti la tariffa è ridotta del 50%;

d) per le occupazioni effettuate sulle superfici eccedenti i 1.000 mq. la superficie eccedente è ridotta del 90%;

e) per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende la tariffa è ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;

- f) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
- g) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
- h) per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo poste in essere ai fini dell'installazione delle suddette attrazioni, giochi e divertimenti la tariffa è ridotta del 50%;
- i) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali la tariffa è ridotta dell'80%;
- j) per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
- k) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente per cui è stata disposta la riscossione mediante convenzione la tariffa è ridotta del 50%;
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante non si applicano maggiorazioni.
5. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia non si applicano maggiorazioni né riduzioni.

Articolo 42

Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri, il canone annuale va applicato per la occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale.
2. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
3. Per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, il canone, nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Il canone di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione carburanti, dell'acqua e dell'aria compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadri.

Articolo 43

Distributori di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo provinciale è dovuto canone annuale.

Articolo 44

Esclusioni

Oltre a quant'altro previsto dalla Legge, sono escluse dal canone:

1. Le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia;
2. Le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
3. Le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto 2., quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow-windows e simili;
4. Le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.

Articolo 45

Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d)le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e)le occupazioni di aree cimiteriali;

f)le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola

g)i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h)i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i)le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l)le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m)le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40metri lineari;3) fino a 6 metri quadrati per le grumobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n)le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o)i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p)i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre2002, n.289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q)i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 46

Agevolazioni speciali

1. Nel caso di più passi carrabili serventi il fondo agricolo, utilizzati saltuariamente dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo iscritti negli elenchi comunali previsti dalla legge di settore, il canone è dovuto per l'accesso all'abitazione colonica e per il più esteso degli accessi al fondo.
2. La saltuarietà è autocertificata dal soggetto passivo; la Provincia può effettuare controlli a campione.

Articolo 47

Criteri determinativi della tariffa del Canone patrimoniale

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

- A) classificazione in categorie d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade" in **Allegato A** quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
- B) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- C) durata dell'occupazione;
- D) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto, secondo quanto stabilito dal comma 825, L. 160/2019.

3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di oggetto di istanza, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

8. Gli importi possono essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 48

Criteri determinativi delle occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.

2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia con tramite comunicazione via PEC con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di Aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, come da disposizioni della normativa vigente.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al co.2 quella effettuata a mezzo antenne e tralici e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

6. E' fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

Articolo 49

Tariffe standard

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge;
4. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione che determinano le tariffe finali per metro quadro, per durata e tipologia di occupazione. La valutazione tiene conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell'autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale.

CAPITOLO V

Versamento, accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Articolo 50

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro i termini indicati annualmente da Atto del Presidente della Provincia di Prato.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di cui all'art.3 comma 3 il pagamento del Canone alla Provincia deve precedere il rilascio del nulla osta.
4. Con Atto del Presidente i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
5. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
6. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. In caso di mancato o parziale versamento, il Settore preposto ovvero il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare comunicazione al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alle regolarizzazioni del versamento delle somme dovute;
8. In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l'occupazione diviene abusiva.

Articolo 51

Accertamento

1. La Provincia provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato

alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.

Articolo 52

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

- l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

- la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

5. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso

Articolo 53

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 54

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 55

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Articolo 56

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 57

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Al presente Regolamento è allegata quale parte integrante e sostanziale la classificazione delle strade (ALLEGATO A)